



COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE,
AMBIENTALE, SPORTIVA, ECONOMICA
DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione C.C. n.83 del 20/12/2017
Modificato con deliberazione C.C. n.26 del 24/07/2019

TITOLO I

Finalità e condizioni generali

Art. 1 - FINALITA' E OGGETTO

Il Comune di Nave, in attuazione degli artt. 1 e 2 dallo Statuto Comunale, al fine di garantire l'organico sviluppo della Comunità e promuovere le iniziative con particolare attenzione all'ambito culturale, educativo, ricreativo, economico produttivo, a tutela del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, di protezione civile ed a tutela del patrimonio storico e artistico, può procedere all'erogazione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici.

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. 241 del 7.8.1990 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e benefici di natura economica, con lo scopo di favorire la crescita culturale e sociale dell'intera popolazione.

Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune.

TITOLO II

Settori di intervento

Art. 2 AMBITI DI INTERVENTO

a) Culturale

a sostegno di iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, nelle sue diverse espressioni;

b) Educativo

a sostegno di attività intese a favorire:

- a. il diritto allo studio, anche mediante la rimozione degli svantaggi socio-culturali o legati alla disabilità;
- b. il perseguimento delle finalità didattiche proprie del soggetto beneficiario;

c) Sportivo e ricreativo

a sostegno di attività e manifestazioni sportive a livello territoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

d) attività promozionali in campo economico e produttivo

a sostegno di iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere - specie in occasione di fiere, mercati ed esposizioni - il commercio, l'artigianato e le attività agricole di interesse locale;

e) attività di tutela del territorio, di salvaguardia dell'ambiente e di protezione civile

per iniziative, attività o manifestazioni tese a preservare, recuperare, conservare e salvaguardare l'ambiente naturale, il patrimonio boschivo, le aree verdi, nonché al miglioramento e al potenziamento delle risorse e delle attrezzature dei gruppi di volontariato che operano nell'ambito della protezione civile;

f) Tutela del patrimonio storico artistico

a sostegno della conservazione dei beni mobili ed immobili di rilievo artistico, culturale e religioso, mediante azioni di manutenzione, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione degli stessi.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
- a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- se viene stipulato apposito accordo con il quale il Comune, in virtù della realzione tra gli obiettivi di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decide di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore;
- ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato anche a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente (art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione;
- a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 3 - BENEFICIARI

Beneficiari dei contributi e dei vantaggi economici sono le persone residenti a Nave, le Associazioni, i Comitati, i Gruppi, le Organizzazioni e gli Enti pubblici e privati con sede a Nave, purché provvisti di Codice Fiscale, le cui attività siano a vantaggio della popolazione del Comune e rientrino in quelle previste all'art. 1, non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi della Pubblica Amministrazione nei corrispondenti settori di intervento.

I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti previsti al comma precedente, purché l'attività risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.

Di norma, i soggetti destinatari del contributo o beneficio economico non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o nel caso in cui gli utili vengano devoluti per beneficenza, nonché per iniziative comunque coerenti con gli atti di programmazione e indirizzo del Comune di Nave, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere l'immagine del Comune e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

L'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Gruppi, Organizzazioni e Comitati, anche per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali, o comunque bisognosi d'aiuto.

Il soggetto beneficiario del contributo è obbligato ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. In caso di mancata o parziale attuazione, il Responsabile del Servizio dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso e/o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in rapporto a quanto realizzato.

TITOLO III

Modalità di concessione

Art. 4 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI EROGABILI

I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono rivolgere istanza al fine di ottenere contributi economici nei seguenti casi:

1. nel caso di persone fisiche, se sussistono le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
2. in caso di Associazioni, Comitati, Gruppi, Organizzazioni, Enti pubblici e privati:
 - 2.1 in relazione all'attività ordinaria svolta annualmente a norma di statuto o atto costitutivo dal richiedente (contributo per attività annua);
 - 2.2 in relazione ad una specifica e particolare attività, iniziativa o bisogno correlato alle esigenze organizzative, operative del soggetto richiedente, dei cittadini, del territorio o dell'Amministrazione Comunale (contributo per specifiche manifestazioni e/o iniziative).

ART. 5 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Al fine dell'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti interessati dovranno, di norma, presentare domanda entro i termini sotto indicati al fine di permettere all'Ente Comunale la necessaria programmazione del bilancio:

1. Entro il 30 Giugno dell'anno per il quale si richiede il contributo per il caso previsto dall'art. 4 punto 2.1 (contributo per attività annua);
2. Entro la scadenza indicata nel Bando per la concessione di contributi a favore della realtà sportive per l'attività annua;
3. Entro il 30 Ottobre dell'anno in cui è svolta o si intende svolgere l'attività, l'iniziativa o si è creato il bisogno per il caso previsto all'art. 4 punto 2.2 (contributo per specifiche manifestazioni e/o iniziative);

Per le persone fisiche non è prevista scadenza di presentazione dell'istanza.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza per ottenere l'erogazione di contributi o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o di fatto dell'Ente, Associazione, Società, Organizzazione o Gruppo.

All'istanza devono essere allegati:

- lo Statuto e/o l'atto costitutivo dell'ente, qualora non sia già stato depositato;
- una relazione illustrativa dell'attività annua in programma o della specifica iniziativa con indicazione dei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento;
- preventivo con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa se trattasi di contributo per specifiche manifestazioni e/o iniziative;
- bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi;
- bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le spese e le entrate previste, sottoscritto dal legale rappresentante;

L'istanza, da inoltrare su un apposito modulo predisposto dal Comune, deve pervenire congiuntamente alla dichiarazione agli effetti fiscali al Protocollo, entro i termini stabiliti all'art. 5 del presente Regolamento e comunque, per specifiche manifestazioni e/o iniziative almeno 20 giorni prima dell'evento.

ART. 7 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Le istanze di contributo per attività annua pervenute entro il termine previsto dal presente Regolamento, sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente che, entro 20 giorni verifica la completezza ed eventualmente richiede integrazioni o specifiche. Entro il 20 luglio il Responsabile di settore predispone un prospetto riepilogativo compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento, nel quale sono evidenziate le istanze presentate e complete, e le istanze che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

La Giunta Comunale dispone, motivatamente, la concessione o meno del contributo e, in caso di concessione, ne determina l'importo.

2. Le istanze di contributo per specifiche manifestazioni e/o iniziative sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente che, entro 20 giorni verifica la completezza ed eventualmente richiede integrazioni o specifiche che devono essere presentate entro la data dell'iniziativa. Verificata la completezza e correttezza, il Responsabile del settore competente sottopone l'istanza alla Giunta che dispone o meno l'erogazione del contributo e, in caso di concessione, ne determina l'importo.
3. Per le istanze di contributo per attività annua pervenute entro il termine previsto dal Bando dedicato alle Associazioni Sportive, si seguirà la tempistica prevista dal Bando stesso.
4. Eccezionalmente la Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e delle risorse disponibili in Bilancio, può individuare e proporre ulteriori interventi, che potrebbero anche non rispettare i termini previsti all'art. 5, non contemplati dal presente Regolamento predefinendone criteri, importi e modalità di erogazione.

ART. 8 MODALITA' EROGAZIONE

La liquidazione dei contributi annuali di cui all'art. 4 punto 2.1 viene disposta dal Responsabile del Settore competente e avviene per il 75% entro il 30 settembre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

La liquidazione dei contributi per particolari attività, iniziative di cui all'art. 4 punto 2.2, avviene per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto oppure in unica soluzione nel caso in cui il rendiconto venga presentato entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione.

La liquidazione dei contributi per attività annua alle Associazioni Sportive, seguirà la tempistica indicata dal Bando dedicato.

Il Comune potrà richiedere copia dei documenti giustificativi delle spese.

In entrambi i casi, quando dal rendiconto risulti un disavanzo minore del preventivo, l'erogazione del contributo verrà ridotta proporzionalmente, ad eccezione del caso in cui il ricavato venga interamente devoluto in beneficenza o utilizzato per comprovate attività e/o necessità connesse all'attività istituzionale.

Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, i Gruppi, le Organizzazioni e i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali promuovono e pubblicizzano le iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

TITOLO IV

Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni

ART. 9 - PATROCINIO DEL COMUNE

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'Ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico. Il patrocinio non comporta la concessione di alcun contributo da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere redatta su un apposito modulo predisposto dal Comune. L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o di fatto dell'Ente, Associazione, Società, Organizzazione o Gruppo ed inoltrata al Protocollo almeno 15

giorni prima dell'iniziativa; deve inoltre essere corredata da una relazione illustrativa, dallo statuto dell'Ente, Associazione, Società, Organizzazione o Gruppo.

3. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco e può prevedere l'indicazione di uno o più Assessorati.
4. Non può essere concesso il patrocinio quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni partitiche o di movimenti politici.
5. In caso di stampa di manifesti, volantini o altro materiale informativo relativo all'iniziativa, è obbligatorio l'inserimento dello stemma del Comune di Nave e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Nave".
6. Il Comune può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 10 "VANTAGGI E IMPEGNI" CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINIO

La concessione del patrocinio del Comune può comportare:

- la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune;
- l'assegnazione di targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa;
- la promozione dell'iniziativa attraverso il sito internet comunale, il tabellone luminoso, la newsletter;
- l'assistenza della Vigilanza urbana, predisposta secondo necessità, compatibilmente con le esigenze del servizio;
- quando sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, la concessione avviene con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito Regolamento Comunale. E' fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge. Eccezionalmente, la Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e delle risorse disponibili in Bilancio, può disporre la concessione del patrocinio con esonero dal pagamento della TOSAP.

ART. 11 RESPONSABILITA'

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti dei terzi.

TITOLO V Disposizioni finali

ART. 12 MODULISTICA

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, C, D al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

ART. 13 NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 20/12/2017 e successive modifiche ed integrazioni dalla data della sua entrata in vigore, ossia dalla data della esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.